REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1982

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1717/82 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3295/82 [4];

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1717/82 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 44.
[4] GU n. L 349 del 9. 12. 1982, pag. 11.

ALLEGATO

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,13